CAMERA DEI DEPUTATI N. 960

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 novembre 1979 (Stampato n. 254)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(RUFFINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 novembre 1979

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

« *f*) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecanneso e nella guerra di Spagna ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo ».

ART. 3.

Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.